

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "INSIEME PER VERNASSO"

Art. 1 - NORME GENERALI

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata: "INSIEME PER VERNASSO" (di seguito "Associazione").

L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Pietro al Natisone (UD).

1.2 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

1.3 L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

1.4 L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio, ovvero del rendiconto economico-finanziario; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

1.5 Il presente statuto:

- * riconosce l'obbligo di garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;

- * prevede, per gli associati maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- * garantisce la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell'Assemblea degli associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci, ovvero dei rendiconti economici - finanziari.

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ SVOLTE

2.1 L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a. promozione e tutela del territorio della comunità di Vernasso mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche;
- b. favorire ogni tipo di attività volta al mantenimento, al recupero o al rafforzamento delle tradizioni legate al costume, alla cultura e al territorio, in modo tale anche da favorire e incrementare lo sviluppo turistico;
- c. migliorare la qualità della vita dei membri della comunità di Vernasso.

2.2 Per raggiungere tali finalità, l'Ente svolge le seguenti attività:

- svolge fattiva opera per organizzare turisticamente la località, anche proponendo alle amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico, artistico ed ambientale;
- promuove e organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
- sviluppa il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
- stipula convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali;
- acquisisce e/o gestisce immobili e strutture per il perseguimento delle finalità di cui al superiore articolo 2.1.

Art. 3 - ASSOCIATI

3.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e intendono partecipare attivamente alle attività organizzate dall'Associazione medesima, osservando le regole del presente Statuto.

3.2 In particolare, aderendo all'Associazione, ogni membro si impegna a:

- a) osservare il presente Statuto e le decisioni prese dall'Associazione attraverso i propri organi;

b) concorrere, secondo le proprie disponibilità, alla gestione e alle finalità dell'Associazione.

3.3 Il numero degli associati è illimitato.

3.4 Tutti gli associati hanno diritto di voto.

Art. 4 - AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO

4.1 L'ammissione a titolo di associato avviene a seguito di apposita richiesta da inoltrare in forma scritta al Consiglio Direttivo. La sola presentazione della domanda di ammissione comporta incondizionata approvazione ed accettazione del presente Statuto. Una volta deliberata l'ammissione dell'associato da parte del Consiglio Direttivo, questa diviene efficace contestualmente al pagamento della quota associativa.

4.2 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.3 La quota associativa ha valenza annuale e non può essere trasferita a terzi, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, o rivalutata; è stabilita ogni anno dall'assemblea ordinaria; è dovuta per intero indipendentemente dalla data di iscrizione e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

4.4 Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno. In caso contrario gli associati sono considerati automaticamente morosi. Trascorsi ulteriori 30 giorni, gli associati che non avranno regolarizzato la loro posizione con il pagamento della quota associativa saranno automaticamente esclusi dell'associazione e cancellati dal libro degli associati.

Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione.

Essi hanno inoltre facoltà di formulare proposte al Consiglio Direttivo circa la tipologia e le modalità di svolgimento delle attività sociali.

5.2 Il diritto all'elettorato attivo e passivo viene esercitato da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

5.3 Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- pagare la quota associativa;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature dell'Associazione, impegnandosi alla conservazione ed al buon uso delle stesse.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

6.1 La qualità di associato si perde:

- a. per effetto del recesso da parte dell'associato;
- b. per esclusione, a seguito di morosità protrattasi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa;
- c. per esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o comunque tenga un comportamento tale da ledere l'immagine dell'Associazione o da intralciare l'operato della stessa;
- d. per causa di morte;
- e. per estinzione dell'associazione.

6.2 Gli associati morosi sono esclusi:

- a) dal diritto di voto, fino a quando non regolarizzano la loro posizione;
- b) dall'elenco degli associati e da tutti i diritti connessi all'appartenenza all'Associazione trascorsi trenta giorni dall'ingresso in morosità senza aver regolarizzato la posizione.

6.3 Il recesso dell'associato, di cui al superiore art. 6.1, lettera a, viene comunicato con dichiarazione scritta da parte degli amministratori, ovvero dal consiglio direttivo, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

6.4 L'esclusione dell'associato, di cui al superiore art. 6.1, lettera c, viene deliberata solo in presenza di gravi motivi (quali il mancato pagamento della quota associativa o atteggiamenti contrastanti allo scopo dell'associazione) e viene deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo; l'associato sottoposto a provvedimento dovrà essere invitato alla riunione di delibera e, a sua richiesta, dovrà essere ascoltato.

6.5 In qualunque caso di cessazione del rapporto associativo l'associato non ha diritto al rimborso di alcun contributo versato, né ha diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale degli associati (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato).

7.2 Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.

Art. 8 - ASSEMBLEA

8.1 L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 L'assemblea dovrà essere convocata, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (anche mail, messaggi whatsapp o altre forme di messaggistica), presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea raggiungibile fisicamente o telematicamente;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;

- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

8.3 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del rendiconto preventivo, nonché per determinare in via preventiva il programma di attività sociali valido per i dodici mesi successivi. L'assemblea ordinaria può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o un numero non inferiore a 3/10 (tre decimi) degli associati che ne ravvisino l'opportunità.

8.4 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché il rendiconto preventivo;
- b) determina il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su eventuali regolamenti interni e loro successive variazioni;
- d) delibera riguardo la determinazione della quota associativa annuale;
- e) determina ogni anno in via preventiva il programma delle attività sociali;
- f) delibera sull'acquisto di beni immobili;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

8.5 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su eventuali operazioni straordinarie. È convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di associati che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.

8.6 La variazione della sede sociale può essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiede formale variazione del presente statuto.

Art. 9 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

9.1 La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante avviso scritto esposto nella sede sociale e in luoghi pubblici del paese, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, raggiungibile fisicamente o telematicamente, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

È ammessa la convocazione urgente, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, fino a due giorni prima della data prevista per la seduta.

9.2 Ogni socio dispone di un solo voto. In caso di assenza alla riunione, ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, in regola con il pagamento della quota associativa, con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

9.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.

Colui che presiede l'Assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina un Segretario verbalizzante.

9.4 L'intervento all'adunanza può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

9.5 Di ogni assemblea e delle relative deliberazioni si deve redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 10 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE E QUORUM

10.1 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria - salvo quando infra precisato al successivo art. 10.2 - è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda o successiva convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.2 L'assemblea straordinaria: i) per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; ii) per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di 19 (diciannove) e non inferiore a 3 (tre) eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

11.2 Possono fare parte del Consiglio Direttivo tutti soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

Ai componenti dell'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'ufficio e debitamente documentate.

11.3 Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

11.4 Le convocazioni devono essere effettuate mediante convocazione scritta (anche mail, messaggi whatsapp o altre forme di messaggistica) o avviso esposto nella sede dell'Associazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

11.5 Il Consiglio Direttivo è normalmente presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei

consiglieri membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, ad eccezione di quando al Consiglio direttivo partecipano due consiglieri, il voto del Presidente è determinante.

11.6 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Gli stessi devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

11.7 Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio stesso; nell'impossibilità di attuare detta modalità, i consiglieri rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

11.8 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso di l'Assemblea, entro 45 giorni, provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

12.1 Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché il rendiconto preventivo, da sottoporre all'assemblea, secondo le disposizioni statutarie di cui al successivo articolo 18;
- c) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- d) deliberare l'esclusione dei soci;
- e) decidere in merito alla gestione economica, finanziaria e tecnica dell'Associazione;
- f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

12.2 Gli amministratori rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 13 - PRESIDENTE

13.1 Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza; è eletto a maggioranza semplice dei voti tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica 2 (due) anni. Nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo.

13.2 Egli ha il compito di presiedere il Consiglio stesso, nonché l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

13.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. È autorizzato a inoltrare istanze in favore dell'Associazione e a riscuotere eventuali somme dovute alla stessa a qualsiasi titolo.

13.4 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, salvo l'obbligo di richiedere ratifica allo stesso sui provvedimenti da esso adottati nella seduta immediatamente successiva.

Art. 14 - VICE-PRESIDENTE

14.1 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 15 - SEGRETARIO

15.1 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

Art. 16 - TESORIERE

16.1 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

17.1 Qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, è possibile istituire un Organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'Organo di controllo può essere organizzato in forma collegiale ovvero in forma monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima.

17.2 All'Organo di controllo è affidato il controllo della gestione amministrativa e della regolare tenuta della contabilità, verificando i relativi libri e dando parere sui bilanci. In particolare l'Organo di controllo deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme alla legge.

17.3 L'Organo di controllo collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone aventi idonea capacità professionale. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea degli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da almeno uno dei componenti supplenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di Consigliere.

17.4 Ai componenti dell'organo di controllo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'ufficio e debitamente documentate.

17.5 L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito libro.

17.6 I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Essi, qualora lo ritengano opportuno, possono inoltre richiedere la convocazione dell'Assemblea generale.

Art. 18 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

18.1 Il Consiglio direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, nonché un rendiconto preventivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

18.2 Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

18.3 Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

19.1 Gli utili di gestione vengono normalmente devoluti ad attività e opere di interesse locale o destinati ad un fondo di riserva. In ogni caso è fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 - ANNO SOCIALE E BILANCIO

20.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

20.2 Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio, ovvero il rendiconto economico-finanziario.

Art. 21 - PROVENTI

21.1 I proventi dell'associazione sono costituiti dalle quote associative, da contributi di enti pubblici e privati, da donazioni o lasciti, nonché da ricavi aventi natura commerciale e derivanti dalla gestione delle varie attività dell'associazione.

Art. 22 - PATRIMONIO

22.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e da tutte le infrastrutture e le attrezzature necessarie al raggiungimento degli scopi sociali, di proprietà dell'Ente, apportati in sede di costituzione o ad essa successivamente pervenuti a qualsiasi titolo, provenienti da contributi degli associati, dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di persone fisiche, di enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di quanto previsto al superiore articolo 2.

22.2 Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera - salvo diverse previsioni in eventuali regolamenti - potrà disporre l'acquisto di beni mobili, di attrezzature e materiale idoneo per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2. L'acquisto di beni immobili è sempre subordinato alla deliberazione dell'assemblea.

Art. 23 - MODIFICHE STATUTARIE

23.1 Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria, con i quorum previsti al superiore articolo 10.2; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 24 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE ESTINZIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

24.1 Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

24.2 Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione sono decise dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima sia in seconda/successiva convocazione. In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso. Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

24.3 L'Associazione si scioglie:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 del codice civile, ovvero quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- quando tutti gli associati sono venuti a mancare;
- per delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea degli associati, secondo le modalità stabilite dal comma successivo.

24.4 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, i quali provvedono in tale sede, e con il medesimo quorum, anche alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

24.5 L'assemblea, all'atto dello scioglimento, delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che dovrà obbligatoriamente avvenire in favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

25.1 Copia del presente statuto è conservata nella sede della Associazione, a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 26 - NORMA DI RINVIO

26.1 Tutti i rinvii, testuali o no, contenuti nel presente statuto a norme vigenti, devono intendersi come rinvii mobili alle analoghe norme tempo per tempo vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE